



federfarma

federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani

Roma, 22 marzo 2021
Uff.-Prot.n° UTP.LC 4459/167/F7/PE
Oggetto: **Impresa familiare**
Scioglimento e liquidazione
Somme liquidate al collaboratore familiare
Non assumono rilevanza fiscale
Risposta a interpello n. 195 del 18/3/2021

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
ALLE UNIONI REGIONALI
AI CONSULENTI FISCALI

SOMMARIO:

L'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 195 del 18 marzo 2021 ha ricordato che, in caso di scioglimento dell'impresa familiare, la quota di reddito maturata alla data di scioglimento dell'impresa familiare deve essere regolarmente assoggettata a tassazione IRPEF in capo al titolare dell'impresa, mentre le somme liquidate in qualità di collaboratore dell'impresa familiare e per effetto dello scioglimento della stessa non assumono rilevanza fiscale, in quanto a contenuto meramente patrimoniale

Ai fini delle imposte indirette e con riferimento allo scioglimento dell'impresa familiare, è necessario formalizzare la cessazione con una scrittura privata autenticata o con atto pubblico per provare, con atto avente data certa, la cessazione della produzione del reddito da parte del collaboratore. L'atto di scioglimento sconterà l'imposta in misura fissa.


Questa Federazione informa che l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la [risposta a interpello n. 195 del 18 marzo 2021](#) riguardante il regime fiscale dell'impresa familiare.

In proposito si rammenta che l'art. 5 del DPR 917/1986 (TUIR), comma 4, richiamando l'art. 230 bis C.C., prevede che i redditi delle imprese familiari - limitatamente al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore - sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

L'art. 60 del TUIR stabilisce che non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa familiare.

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su
la [web TV di Federfarma](#)





Proprio con riferimento all'impresa familiare, è stato chiarito che, sebbene il trattamento dei redditi delle imprese familiari sia collocata nell'ambito dell'art. 5, comma 4, del TUIR (rubricato "redditi prodotti in forma associata"), non significa che nel caso di impresa familiare si tratti di reddito prodotto in forma associata, ma soltanto che si applica a tali redditi il principio di trasparenza, in virtù del quale il reddito prodotto viene imputato a ciascun avente diritto, indipendentemente dall'effettiva percezione.

È stato altresì chiarito che l'unico soggetto, in una impresa familiare, ex art. 230-bis C.C., avente la qualifica di imprenditore è il titolare dell'impresa stessa.

Sempre con riguardo all'impresa familiare, è stato chiarito che, in base alle norme vigenti in materia, il reddito dell'impresa è dichiarato nel suo ammontare complessivo dall'imprenditore, che è l'unico titolare dell'impresa, il quale può imputare parte del suo reddito ai familiari per un ammontare non superiore al 49%.

Si rileva, al riguardo, che i redditi imputati a tali soggetti, in proporzione delle rispettive quote di partecipazione, non rappresentano costi nella determinazione del reddito dell'impresa familiare, bensì una ripartizione dell'utile dell'impresa stessa.


Ne consegue che nella contabilità dell'imprenditore non viene iscritto il "costo" del lavoro del collaboratore ma lo stesso viene remunerato come quota di utile, che diminuisce il reddito del titolare in dichiarazione dei redditi.

L'impresa familiare ha natura individuale e la partecipazione del familiare all'impresa ha una rilevanza meramente interna nei rapporti tra l'imprenditore ed i suoi familiari in quanto il fondamento di tale istituto va ravvisato nella solidarietà che deve risiedere nei rapporti familiari e nell'esigenza di tutela e valorizzazione del lavoro prestato dai componenti della famiglia che hanno dato il loro contributo all'impresa, come prevede il citato art. 230-bis C.C..

AI sensi di tale disposizione, l'imprenditore deve devolvere parte del suo reddito ai componenti della famiglia che collaborano nell'impresa, e deve liquidare al familiare il diritto di partecipazione nell'ipotesi in cui cessi di lavorare nell'impresa.

A tale proposito, va evidenziato che la liquidazione al coniuge del diritto di partecipazione all'impresa familiare, in caso di recesso, riguarda la sfera personale dei soggetti del rapporto in questione e pertanto non è riconducibile a nessuna delle categorie reddituali previste dal TUIR; l'importo attribuito non va pertanto assoggettato ad IRPEF in capo al soggetto percipiente, né è deducibile dal reddito di impresa, per mancanza del requisito di inerenza previsto dall'art. 109, comma 5, del TUIR.

In caso di scioglimento dell'impresa familiare, la quota di reddito maturata alla data di scioglimento dell'impresa familiare deve essere regolarmente assoggettata a tassazione IRPEF in capo al titolare, mentre le somme liquidate in qualità di collaboratore dell'impresa familiare e per effetto dello scioglimento della stessa non assumono rilevanza fiscale. L'Agenzia, in questa sede, conferma, pertanto, (come già con la [Risoluzione 176/E/2008](#)), che la somma liquidata al collaboratore non ha rilevanza reddituale, non va assoggettata a IRPEF e non costituisce, parallelamente, un componente negativo del reddito d'impresa, deducibile da quest'ultimo.



Ai fini delle imposte indirette e con riferimento allo scioglimento dell'impresa familiare, si osserva che è necessario formalizzare la cessazione con una scrittura privata autenticata o con atto pubblico per provare, con atto avente data certa, la cessazione della produzione del reddito da parte del collaboratore. L'atto di scioglimento sconterà l'imposta di registro in misura fissa.

Anche la convenzione con la quale le parti determinano la quota di liquidazione della collaboratrice ai sensi dell'art. 230-bis C.C. va registrata in misura fissa.

Tenuto conto che l'atto con il quale i coniugi provvedono alla divisione dei beni ha natura dichiarativa, la somma che viene liquidata sulla comunione *de residuo* (ex. art. 178 C.C.), in sede di divisione, attiene ai rapporti interni tra i coniugi e non rientra fra delle tipologie di reddito previste dal TUIR. Tale somma risulterà, quindi, non tassabile per la percipiente e non deducibile in capo all'impresa, in quanto diretta a soddisfare esigenze estranee alla finalità e alla logica d'impresa e non collegabile all'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Ai fini delle imposte indirette e per quanto riguarda il mutamento del regime patrimoniale e il passaggio dalla comunione legale alla separazione, si evidenzia che l'atto contenente la sola determinazione dei coniugi di mutare il proprio regime patrimoniale deve essere assoggettato ad imposta di registro in misura fissa.

Invece, l'atto con il quale i coniugi provvedono alla divisione dei beni dovrà essere assoggettato all'imposta di registro nella misura dell'1%, ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, in quanto atto di natura dichiarativa. Anche i rimborsi, le restituzioni ed i prelievi di beni costituiscono operazioni di natura dichiarativa comprese fra quella di divisione.

Occorre infine segnalare che l'operazione di conferimento, preceduta dallo scioglimento dell'impresa familiare e dal mutamento del regime di comunione tra i coniugi, non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale "indebito", costituito da "benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario", risultando fisiologici rispetto all'obiettivo stesso.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Dott. Roberto TOBIA

IL PRESIDENTE
Dott. Marco COSSOLO

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su
la [web TV di Federfarma](#)

